

CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 3

POLIZZA D'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

CONTRAENTE:	COMUNE DI AVEGNO PASSO MARINAI D'ITALIA N. 1 16030 Avegno (GE)
P.I. / C.F.:	00888570108
EFFETTO:	31.12.2008 – ore 24
SCADENZA:	31.12.2010 – ore 24
FRAZIONAMENTO:	ANNUALE
SCADENZA 1° RATA:	31.12.2009

UBICAZIONE DEI RISCHI ASSICURATI: il Palazzo Comunale ed ogni altra struttura e/o ufficio in proprietà/uso al Contraente/Assicurato.

PARTITE	SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
1) Contenuto	Euro 70.000,00
2) Valori posti in mezzi di custodia	Euro 3.000,00
3) Valori ovunque riposti	Euro ==
4) Portavalori	Euro ==

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che qui si devono intendere abrogate e prive d'effetto.

Definizioni

CONTRAENTE	COMUNE DI AVEGNO
ASSICURATO	IL SOGGETTO IL CUI INTERESSE È PROTETTO DALL'ASSICURAZIONE
BROKER	JANUA B. & A. BROKER SPA QUALE MANDATARIO INCARICATO DAL CONTRAENTE DELLA GESTIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO, RICONOSCIUTO DALLA SOCIETA'
ASSICURAZIONE	IL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE
POLIZZA	IL DOCUMENTO CHE PROVA L'ASSICURAZIONE
SOCIETA'	L'IMPRESA ASSICURATRICE NONCHE' LE COASSICURATRICI
PREMIO	LA SOMMA DOVUTA DALLA CONTRAENTE ALLA SOCIETA'
RISCHIO	LA PROBABILITÀ CHE ACCADA IL SINISTRO E L'ENTITÀ DEI DANNI CHE POSSANO DERIVARNE
SINISTRO	IL VERIFICARSI DEL FATTO DANNOSO PER IL QUALE È PRESTATO LA GARANZIA ASSICURATIVA
INDENNIZZO	LA SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ IN CASO DI SINISTRO
FRANCHIGIA	LA PARTE DI DANNO CHE L'ASSICURATO TIENE A SUO CARICO

SCOPERTO	LA PARTE PERCENTUALE DI DANNO CHE L'ASSICURATO TIENE A SUO CARICO
MASSIMALE PER SINISTRO	LA MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ PER OGNI SINISTRO
ANNUALITÀ ASSICURATIVA	IL PERIODO PARI O INFERIORE A 12 MESI COMPRESO TRA LA DATA DI EFFETTO E LA DATA DI SCADENZA O DI CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
FABBRICATI	<p>SALVO DIVERSA ESPlicita PATTUIZIONE CHE DEVE RISULTARE IN POLIZZA, LA SOCIETÀ CONSIDERA ESSENZIALE PER L'EFFICACIA DEL CONTRATTO CHE LE COSE ASSICURATE ALLE SEZIONI 1 E 2 SIANO POSTE IN LOCALI FACENTI PARTE DI FABBRICATI AVENTI STRUTTURE PORTANTI , PARETI E COPERTURA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, VETRO CEMENTO, VIVO E COTTO, METALLO. GLI ACCESSI LE APERTURE DEI LOCALI POTRANNO ESSRE COMUNQUE PROTETTI.</p> <p>NON COSTITUISCE AGGRAVAMENTO DI RISCHIO L'INSTALLAZIONE O LA POSA IN OPERA DI PONTEGGI, NÉ LA PRESENZA DI FABBRICATI DIVERSAMENTE COSTRUITI.</p>
MACCHINARI, APPARECCHIATURE	<p>APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI VARIE MARCHE E MODELLI, COMPRESI RELATIVI ACCESSORI, PERTINENZE E CONDUTTORI ESTERNI QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: CENTRO ELABORAZIONE DATI, COMPUTERS ,STAMPANTI, VIDEOTERMINALI, IMPIANTI TELEFONICI, SEGRETERIE TELEFONICHE, RISPONDITORI, APPARATI INTERFONICI, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, ANTIFURTO, ANTINCENDIO, MACCHINE PER SCRIVERE, DA CALCOLO, FOTOCOPIATRICI, TELEX, ATTREZZATURE D'UFFICIO IN GENERE, TELECAMERE, GRUPPI DI CONTINUITÀ.</p> <p>APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE SITUATE ALL'APERTO DI VARIE MARCHE E MODELLI COMPRESI RELATIVI ACCESSORI E PERTINENZE QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO: COMPUTERS, RICETRASMITTENTI, APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE PORTATILI O INSTALLATE SU AUTOMEZZI, APPARECCHIATURE MOBILI PER L'ANALISI DELLA QUALITÀ DELL'ARIA, TELEFONI CELLULARI E QUANT'ALTRO INERENTE L'ATTIVITÀ PRINCIPALE E/O SECONDARIA DELLA CONTRAENTE, NULLA ESCLUSO E/O ECCETTUATO. I BENI IN LEASING SONO ESCLUSI PURCHÉ COPERTI DA ALTRA ASSICURAZIONE.</p>
MERCI	TUTTE LE MERCI INERENTI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONTRAENTE/ASSICURATO NESSUNA ESCLUSA E/O ECCETTUATA, SIA DI PROPRIETÀ SIA DI TERZI, SCORTE VARIE, OGGETTI DI CANCELLERIA, REGISTRI, STAMPATI, MATERIALE SCIENTIFICO E DIDATTICO, SUSSIDI AUDIOVISIVI, LIBRI E PUBBLICAZIONI IN GENERE, ARREDO E CORREDO DEI LABORATORI, UFFICI, FARMACIA COMUNALE, MAGAZZINI E DEPOSITI.

VALORI	DENARO, VALUTE ITALIANE ED ESTERE IN BANCONOTE, LIBRETTI DI RISPARMIO, CERTIFICATI AZIONARI, AZIONI, OBBLIGAZIONI, CARTELLE FONDARIE, CEDOLE O QUALSIASI ALTRO TITOLO NOMINATO O AL PORTATORE; COMPRESI POLIZZE DI CARICO, RICEVUTE E FEDI DI DEPOSITO, ASSEGNI, TRATTE, CAMBIALI, VAGLIA POSTALI, FRANCOBOLLI, VALORI BOLLATI, TICKETS, FUSTELLE/RICETTE ESIGIBILI A.S.L. E TUTTI GLI ALTRI TITOLI O CONTRATTI D'OBBLIGAZIONI DI DENARO NEGOZIABILE E NON O D'ALTRI BENI MOBILI OD IMMOBILI O INTERESSI RELATIVI CHE AD ESSI SI RIFERISCONO, SIA DI PROPRIETÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO CHE DI TERZI E DEL QUALE IL CONTRAENTE/ASSICURATO SIA RESPONSABILE.
INSEDIAMENTI	IL PALAZZO COMUNALE E QUALSIASI ALTRO LOCALE, UBICAZIONE E/O DIPENDENZA NELLA QUALE O ATTRAVERSO LA QUALE L'ASSICURATA ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITÀ, ANCHE PRESSO TERZI. IL DETTAGLIO DI CUI ALLA PRESENTE DEFINIZIONE, RIVESTE ESCLUSIVAMENTE CARATTERE ESPLICATIVO E NON LIMITATIVO, AGLI EFFETTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
DIPENDENTI	GLI AMMINISTRATORI, I DIRIGENTI, I FUNZIONARI, GLI IMPIEGATI, GLI OPERAI, GLI INTERMEDI, GLI AUTISTI, GLI INCARICATI, DELLA SORVEGLIANZA, I COMMESSI ED I CONSULENTI, ANCHE SE PRESTANO SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELL'ASSICURATO SOLO IN VIA TEMPORANEA. NON SI CONSIDERANO DIPENDENTI ESCLUSIVAMENTE GLI AMMINISTRATORI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA "SOCIETÀ".
FURTO	COME DEFINITO DALL'ART. 624 DEL CODICE PENALE, A CONDIZIONE CHE L'AUTORE DEL FURTO SI SIA INTRODOTTI NEI LOCALI CONTENENTI LE COSE ASSICURATE: a) VIOLANDO LE DIFESE ESTERNE MEDIANTE ROTTURA, EFFRAZIONE E/O SCASSO, USO DI CHIAVI FALSE, DI GRIMALDELLI O D'ARNESI SIMILI; b) PER VIA DIVERSA DA QUELLA ORDINARIA, CHE RICHIEDE SUPERAMENTO D'OSTACOLI O DI RIPARI MEDIANTE IMPIEGO DI MEZZI ARTIFICIOSI O DI PARTICOLARE AGILITÀ PERSONALE; c) IN MODO CLANDESTINO, PURCHÉ L'ASPORTAZIONE DELLA REPERTIVA SIA AVVENUTA, POI, A LOCALI CHIUSI.
RAPINA	SOTTRAZIONE DI COSE MEDIANTE VIOLENZA O MINACCIA ALLA PERSONA, ANCHE QUANDO LE PERSONE SULLE QUALI SIA FATTA VIOLENZA O MINACCIA SIANO PRELEVATE DALL'ESTERNO E SIANO COSTRETTE A RECARSI NEI LOCALI ASSICURATI. LA GARANZIA È VALIDA ANCHE NEL CASO CHE I DIPENDENTI DELL'ASSICURATO SIANO COSTRETTI A CONSEGNARE LE COSE ASSICURATE MEDIANTE VIOLENZA O MINACCIA, DIRETTA SIA VERSO I DIPENDENTI STESSI SIA VERSO ALTRE PERSONE PRESENTI. CON RIFERIMENTO ALLE GARANZIE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE TANTO LA VIOLENZA O MINACCIA QUANTO LA CONSEGNA DELLE COSE ASSICURATE DEVONO ESSERE POSTE IN ATTO ALL'INTERNO DEI LOCALI PREDETTI

ESTORSIONE	<p>PER ESTORSIONE SI INTENDE IL CASO IN CUI I DIPENDENTI DELL'ASSICURATO SIANO COSTRETTI A CONSEGNARE LE COSE ASSICURATE MEDIANTE VIOLENZA O MINACCIA, DIRETTA SIA VERSO I DIPENDENTI STESSI SIA VERSO ALTRE PERSONE.</p> <p>TANTO LA VIOLENZA O LA MINACCIA QUANTO LA CONSEGNA DELLE COSE ASSICURATE DEVONO ESSERE POSTE IN ATTO ALL'INTERNO DEI LOCALI DESCRITTI IN POLIZZA.</p>
-------------------	--

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 2 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - BUONA FEDE

2.1 Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

2.2 Deroga alle dichiarazioni dell'Assicurato: l'Assicurato è dispensato dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i presenti rischi.

Art. 3 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto d'assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

L'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 4 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 del C.C., entro 60 giorni dalla sopra

citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo di quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 5 – Durata dell'Assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2008 alle ore 24 del 31/12/2010, con frazionamento annuale senza tacito rinnovo.

Il Contraente e la Società hanno la facoltà di disdire anticipatamente il contratto con le seguenti modalità:

- comunicazione scritta da inviare almeno 90 (novanta) giorni antecedenti alla data di scadenza dell'annualità.

Alla scadenza contrattuale della polizza ovvero in caso di disdetta anticipata, su richiesta del Contraente, la Società s'impegna a prorogare la copertura alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo fino a 180 giorni oltre la scadenza contrattualmente prevista, al fine di consentire all'Istituto l'espletamento delle necessarie procedure di gara.

Art. 6 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

ART. 9 - GESTIONE DEI SINISTRI

La Società si impegna ad inviare al Contraente, ogni anno l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati e/o a riserva.

Art. 10 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni d'assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate dall'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 11 – Intermediazione

La Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l'esecuzione del presente contratto in qualità di broker ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 a **JANUA B. & A. BROKER SPA** (Filiale di Genova Via XX Settembre 33/1 - 16121 Genova – tel. 010/29121.1 fax 010/541649) che le Imprese accettano e riconoscono.

Si precisa che le commissioni d'uso sono a carico delle Compagnie e/o Agenzie d'Assicurazione che saranno designate per la stipulazione del contratto e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il Comune. Tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto della Contraente a **JANUA B. & A. BROKER SPA**, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti d'ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni d'assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto della Contraente alla Compagnia, s'intenderà come fatta dalla Contraente stessa. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker s'intenderà come fatta alla Compagnia. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, diviene efficace solo dopo la firma del relativo atto da parte della Contraente e della Compagnia Delegataria.

Art. 12 – VARIAZIONI DEL RISCHIO

12.1 Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

12.2 Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

12.3 Diminuzione del rischio e \ o dei valori

A parziale deroga dell'art. 1897 del C.C., nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

Art. 13 – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Si dà e si prende atto che la presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi sia del Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.

Art. 14 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 15 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi delle suddette norme, prevalgono quelle più favorevoli all'Assicurato \ Contraente.

Art. 16 – FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Art. 17 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo, e sempre che il Contraente non eserciti a sua volta azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 18 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 19 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società entro 30 giorni successivi una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficiente, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempienza di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o la Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo, salvo le spese di guardianaggio se ritenute necessarie per la tutela dei beni assicurati;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che le Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso i terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti relativi al sinistro che si possono ottenere dall'Autorità competente.

Tuttavia l'eventuale danno potrà essere risarcito anche in assenza del "Certificato di Chiusa Istruttoria" esponendo in quietanza l'obbligo della Contraente di produrre tale documento non appena l'Autorità lo rilascerà.

Art. 20 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di centoventi giorni; in tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla Società.

Art. 21 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 22 – PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 23 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro" ;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.24 – OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni saranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

ART. 25 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) Per i danni al contenuto:
 - la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.
- b) Per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere:
 - il loro valore nominale.
- c) Per i danni a titoli, monete e banconote estere:
 - il loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che sarà loro attribuito dal Sindacato di borsa di Milano.
- d) Per i danni alle opere d'arte:

- in caso di danno parziale, le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
- in caso di danno totale, il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

1. La Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi concordato in sede di liquidazione prima delle rispettive scadenze, se previste;
2. L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per l'effetto della procedura d'ammortamento - se consentita -, i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Relativamente agli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 26 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione, e comunque non oltre 180 giorni dalla data del sinistro; l'Assicurato s'impegna con apposita clausola in quietanza a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria non appena ne verrà in possesso.

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 27 – ANTICIPO D'INDENNITA'

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 10.000,00=.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 28 – LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 29 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo relativi alle cose sottratte si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, senza corrispondente restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente, la Società si riserva la facoltà di reintegrare le somme assicurate previo pagamento della corrispondente quota di premio.

Art. 30 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate sono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate: sull'importo così ottenuto è ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 31 - PROCEDURA DI AMMORTAMENTO

Per quei titoli o certificati di credito o effetti cambiari per i quali sia impossibile espletare la procedura di ammortamento, rimane stabilito che:

1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
3. per il titolo o l'effetto reso inefficace, l'assicurazione vale soltanto per le spese relative alla procedura di ammortamento.

L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, detti titoli o effetti siano divenuti inefficaci.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

OGGETTO DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) Violazione delle difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) Per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati dai ladri ai locali ed agli infissi per commettere il furto o per cercare di commetterlo.

SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

PARTITE	SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
1) Contenuto	Euro 70.000,00
2) Valori posti in mezzi di custodia	Euro 3.000,00
3) Valori ovunque riposti	Euro ==
4) Portavalori	Euro ==

Art. 1 - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) Verificatisi in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dalla Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 2 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Art. 3 - MEZZI DI CUSTODIA

Limitatamente alla garanzia furto, l'assicurazione relativa alla Partita 2 delle SOMME ASSICURATE (valori posti in mezzi di custodia) è operante alla condizione che i valori assicurati siano riposti in casseforti e/o armadi corazzati di qualunque tipo.

Limitatamente alla garanzia furto, l'assicurazione relativa alla Partita 3 delle SOMME ASSICURATE (valori ovunque riposti) è operante alla condizione che i valori assicurati siano riposti in cassetti e/o armadi efficacemente chiusi a chiave e/o con altri idonei congegni atti a determinarne una chiusura efficace.

Art. 4 - RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO - ESTORSIONE

L'assicurazione è estesa:

- a) Alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali è fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) All'estorsione, nel caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti siano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza. Tanto la minaccia o la violenza, quanto la consegna delle cose assicurate, devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.

La garanzia opera indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi custodia.

Art. 5 - PORTAVALORI

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti i "valori" durante il loro trasporto da parte di dipendenti, sino alla concorrenza per singolo sinistro e per anno assicurativo dell'importo indicato alla Partita 4 delle SOMME ASSICURATE e conseguenti a:

- a) furto in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone addette al trasporto dei valori;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- d) rapina e/o estorsione.

L'Assicurazione decorre dal momento in cui i valori sono al di fuori dei locali posti nei fabbricati degli insediamenti assicurati e cessa al momento della consegna agli aventi diritto e viceversa. Sono esclusi dall'Assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni ed in genere ogni persona che per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio portavalori. Sono inoltre esclusi coloro che siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.

Il trasporto dei "valori" dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- Fino a Euro 26.000,00. da un dipendente.
- Oltre Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00 da due dipendenti.
- Oltre Euro 52.000,00 e fino a Euro 104.000,00 da tre dipendenti di cui uno armato.
- Oltre Euro 104.000,00 e fino a Euro 208.000,00 da due dipendenti con due Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate.
- Oltre Euro 208.000,00 in uno dei seguenti modi:
 - a) Per mezzo di furgone blindato con due dipendenti e con due Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate;
 - b) Per mezzo di due dipendenti su un'auto scortata da altra con due Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate.

Resta inteso, relativamente ai trasporti effettuati con automezzi che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.

Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste al primo capoverso, saranno considerati unicamente il denaro, la valuta italiana ed estera in banconote, le monete d'oro, le

medaglie auree, i lingotti, i metalli preziosi e rari, i preziosi di uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiari, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli, i valori bollati.

Ai soli effetti della presente assicurazione sono parificati a dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate.

Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrare tra il personale dipendente.

Art. 6 - DANNI AI VALORI

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

Art. 7 - FURTO COMMESO DAI DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 1 lettera b) delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'oggetto del rischio anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) Che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) Che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Art. 8 - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

A parziale deroga dell'art. 31 delle Norme operanti in caso di sinistro, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

Art. 9 - DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 1 lettera b) delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone e/o "dipendenti" di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 10 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'assicurazione del furto comprende, inclusi i danni materiali e diretti dovuti ad atti vandalici e/o dolosi, i guasti cagionati alle parti dei locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti in riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compresi i mezzi di custodia e le rispettive porte, nonché agli eventuali impianti antifurto, se esistenti, in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro a "Primo Rischio Assoluto" e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

Art. 11 - ASSICURAZIONE UFFICI

Limitatamente agli uffici e durante le ore di apertura, l'assicurazione è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

Art. 12 - FURTO CON DESTREZZA

La garanzia è estesa al furto con destrezza avvenuto durante l'orario di apertura all'interno dei locali, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto ed entro il limite massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 13 - FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE

A parziale deroga del quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione Furto "Oggetto del rischio" alla lettera a), l'assicurazione comprende anche il caso in cui il reato risulti commesso con l'uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai dipendenti ed a chiunque

altro custode delle stesse, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi.

L'Assicurato/Contraente è obbligato, pena la decadenza di ogni diritto al risarcimento, a denunciare lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore da quanto è venuto a conoscenza del fatto.

Questa estensione di garanzia termina alle ore 24.00 del settimo giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e riprende con la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.

Art. 14 - ATTI VANDALICI

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina consumati o tentati.

Art. 15 - CONTENUTO PRESSO TERZI

Il contenuto assicurato alla Partita 1 si intende garantito sino al 20% dell'importo indicato, anche quando si trovi presso terzi o in locazione, comodato, uso e comunque in disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - ASSICURAZIONE PER IL CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, restando tali operazioni per esso vincolanti, senza alcuna sua facoltà impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati; negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.

Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati o non sono messi in funzione, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 15% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

Art. 3 - REINTEGRO AUTOMATICO

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza.

Resta inteso che tale importo s'intenderà automaticamente reintegrato con l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di reintegro, che sarà emessa dalla Compagnia.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo di premio non goduto calcolato sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 4 - CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Il premio annuo, comprensivo d'accessori ed imposte, è così determinato:

P 1 – Contenuto	€	70.000,00	_____ %°	= €	_____
P 2 – Valori in mezzi di custodia	€	3.000,00	_____ %°	= €	_____
P 3 – Valori ovunque riposti	€	===	_____ %°	= €	_____
P 4 - Portavalori	€	===	_____ %°	= €	_____

Premio annuo finito complessivo Euro _____ =

L'Assicurato \ Contraente

La Società

Ai fini degli art. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 2 Dichiarazioni del Contraente - Buona fede.

Art. 3 Altre assicurazioni.

Art. 16 Foro competente.

Art. 20 Recesso del contratto in caso di sinistro.

L'Assicurato \ Contraente

Il pagamento del premio per l'importo di Euro
è avvenuto fatto in data

L'incaricato **Janua B.&A. Broker Spa**